



SENT. NR. 12/2025/M

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE EMILIA-

ROMAGNA

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Marco CATALANO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al nr. 46187 del registro di Segreteria.

TRA

OMISSIS nato a OMISSIS, c.f. OMISSIS, e residente a OMISSIS, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta delega in calce al presente atto, dall'Avv. Marta Mangeli (c.f. MNGMRT78E58E506T) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima ad Ancona (AN), Via XXIX Settembre n. 2/O pec: avvmanagemarta@pec.giuffre.it; fax 07163995

RICORRENTE

CONTRO

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS - CF 80078750587) - con sede in Roma via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mariateresa Nasso - cod. fisc. NSSMTR71A46L063A per procura alle liti del 23 gennaio 2023 a rogito notaio Fantini in Roma Repertorio n.37590 Raccolta n.7131, e con questi elettivamente domiciliata in Bologna Via

Milazzo n. 4/2, presso la sede I.N.P.S. ;

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Direzione di
Amministrazione 2^ Sezione Equo Indennizzo e Dipendenze da Causa
di Servizio;

Ministero dell'economia e delle Finanze

RESISTENTI

CONCLUSIONI

Per OMISSIS

*In via preliminare: dichiarare l'ammissibilità del ricorso de quo per i motivi
esposti in narrativa;*

*- In via principale e nel merito: accogliere il presente ricorso e per l'effetto, in
annullamento dei provvedimenti impugnati, accertare e contestualmente
dichiarare a favore del ricorrente la dipendenza da causa di servizio della
patologia Leucopatia encefalica multifocale di verosimile eziologia virale con
obiettività neurologica negativa e a espressione labirintopatica con contestuale
ascrizione della stessa ai fini che qui interessano alla tabella A 6 categoria avuto
riguardo ai disposti del DPR 915/1978 e s.m.i., quale presupposto per il
riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria con ogni
conseguenziale effetto.*

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Per INPS e Ministero dell'Economia e delle Finanze:

difetto di legittimazione passiva, inammissibilità domanda e rigetto nel merito.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato OMISSIS conveniva in giudizio

l'INPS, il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Economia e delle

Finanze davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna esponendo che:

il ricorrente è un Appuntato Scelto dell'Arma dei Carabinieri attualmente in servizio presso il Comando Provinciale di OMISSIS.

Come si evince dallo stato di servizio dell'interessato egli, dopo aver svolto il servizio militare di leva nell'Esercito dal 29/05/1990 al 09/05/1991, il 03/02/1994 veniva arruolato nell'Arma dei Carabinieri per svolgervi il servizio in varie destinazioni nella Regione Marche ed Emilia-Romagna sino all'attuale, promosso Carabiniere Scelto il 03/03/1999, Appuntato il 03/02/2004, Appuntato Scelto il 03/02/2009 e Appuntato Scelto QS il 01/10/2017.

Nel corso del servizio egli ha svolto le previste incombenze operative d'istituto rimesse al suo rango nelle diverse destinazioni, in particolare quale operatore delle trasmissioni.

Evidenziava il dato che emerge dal Foglio Matricolare a pagina 15 e che risulta anche da altre attestazioni: *al Quadro H, Malattie, l'interessato risulta avviato a Riposo in Famiglia per pochi giorni per ben 5 volte in 5 diverse occasioni dal febbraio a settembre 2001 per "sindrome influenzale, faringo tonsillite, faringite febbrile".*

Quindi, continua il ricorrente, è stato colpito, nel volgere di otto mesi del 2001, due volte a febbraio, due volte a luglio e una volta ancora a settembre, da una ripetuta e frequente serie di infezioni alle prime vie aeree superiori, la cui origine virale deve essere tenuta per certa date le caratteristiche cronologiche e cliniche "leggere" dell'affezione.

L'App. OMISSIS è stato collocato in riposo medico dal 2 al 7 aprile 2002

per Sinusite e dal 10 al 16 aprile per Labirintite di verosimile origine virale come emerge dal Rapporto Informativo in data 04/04/2003 (doc.4).

In data 03/04/2003 l'odierno ricorrente ha presentato istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo per le infermità (doc.5):

- 1) Sindrome vertiginosa con asimmetria della riflettività labirintica con compenso centrale difficoltoso";
- 2) Leucopatia encefalica multifocale".

Infermità successivamente diagnosticata "Leucopatia encefalica multifocale a possibile eziologia virale monofasica con episodi recidivanti d'instabilità, in attuale compenso clinico" dalla Commissione Medica Ospedaliera di OMISSIS con verbale BL/B n. OMISSIS, la cui dipendenza da causa di servizio non è stata riconosciuta con decreto n. OMISSIS in data OMISSIS del Comando Generale Carabinieri Direzione di Amministrazione, in conformità al parere negativo reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze (CVCS/MEF) in adunanza OMISSIS.

Ad avviso del ricorrente il procedimento amministrativo conclusosi con l'adozione del sopra richiamato decreto ministeriale dichiarativo della non dipendenza da causa di servizio è illegittimo per i seguenti motivi di e pertanto ne chiedeva l'annullamento concludendo come in intestazione.

L'INPS eccepiva il difetto di legittimazione passiva e il difetto di

interesse del ricorrente, essendo ancora in servizio.

Anche il Comando dei Carabinieri in via preliminare affermava la mancanza di interesse sotto due punti di vista: l'essere il ricorrente ancora in servizio e la mancanza di domanda amministrativa.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze chiedeva l'estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva e nel merito il rigetto del ricorso.

Disposta CTU alla udienza del 18.2.2025 la causa dopo la discussione, con l'assistenza del segretario dott.ssa Antonietta Monaco, passava in decisione.

DIRITTO

§ 1 LEGITTIMAZIONE INPS E ESTROMISSIONE

In via preliminare va affermata la legittimazione passiva dell'INPS, chiamata in giudizio per ordine del giudice, e contestata dall'Istituto nella memoria di costituzione, posto che questo Giudice ritiene che sussista un interesse del ricorrente a rendere opponibile all'Istituto previdenziale, competente a liquidare l'eventuale futuro trattamento pensionistico maggiorato, la sentenza che accerti la dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta, considerati gli evidenti riflessi che ciò avrebbe sul riconoscimento del diritto al trattamento privilegiato (in tal senso, ex pluribus, cfr. Sez. giur. Sardegna, sentenza n. 40 del 23.3.2017).

Quanto al MEF si deve dichiarare che lo stesso non è legittimato passivo.

§ 2 INTERESSE

Sempre in via preliminare va affermato l'interesse del ricorrente all'ottenimento di un accertamento opponibile ai convenuti, anche in mancanza di pensionamento.

Va affermata anche la procedibilità del ricorso, avendo il ricorrente presentato domanda nel 2003, esitata nel 2017.

§ 3 MERITO

Nel merito la domanda è parzialmente fondata, attese le risultanze del collegio medico.

Ed invero, quanto alla eziopatologia di cui soffre il ricorrente, il giudice in adesione al Collegio accerta che l'infermità sia dal punto vista temporale (in base al foglio malattie allegato al ricorso) e modale sia riconducibile al servizio effettuato nell'Arma dei Carabinieri dall'OMISSIS.

Il Collegio con argomentazione logica della quale non si ha motivo di dubitare continua affermando che, tenuto conto dell'attuale stabilità e dell'assenza di psicopatologia in atto non è meritevole (quali-quantitativamente) di un trattamento pensionistico di privilegio vitalizio, anche esaminando la documentazione portata in visione dalla parte, che attesta una condizione di equilibrio in assenza di residui clinico-strumentali di impegno nell'equilibrio a carico dell'OMISSIS.

Tanto, a parere del Comitato, con argomentazione logica dalla quale il giudicante non intende discostarsi, disvela una infermità/menomazione sicuramente correlabile al servizio svolto, ma quanto accertato non evidenzia una invalidità tale da poter essere compensata con il trattamento pensionistico di privilegio, per

definizione da associare a definiti esiti di invalidità permanente con forbice ricompresa fra il 20 ed il 31% quantomeno per una tabella A di 8^ categoria.

§ 4 SPESE

In merito alle spese processuali, a cagione del rinvio dinamico del d.lgs. 546 del 1992 al codice di procedura civile, trova applicazione l'art. 92 del codice di rito nella formulazione risultante dalla modifica avvenuta con l'art. 13 del dl 132 del 2014, convertito in legge 162 del 2014, secondo il cui comma 2:

Se vi è soccombenza reciproca ovvero nei casi di assoluta novità della questione tratta o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.

Tale normativa deve ritenersi integrata sia con l'introduzione dei commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2-octies ad opera del DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 156 (in SO n.55, relativo alla G.U. 07/10/2015, n.233) sia con la sentenza additiva nr. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

Ciò premesso, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, anche in virtù della sussistenza della causa di servizio possono essere interamente compensate.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da OMISSIS nei confronti di INPS, Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e delle Finanze, con ricorso così provvede:

a) accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto accerta che la pregressa leucopatia encefalica multifocale di verosimile eziologia virale con, attuale, obiettività neurologica negativa è da ritenere dipendente da causa di servizio ma non è meritevole di trattamento pensionistico di privilegio vitalizio, sebbene ascrivibile ad una tabella B annessa al DPR 915/1978 e s.m.i.", due annualità di tabella A ctg 8^a".

b) compensa per intero le spese di giudizio;

c) dichiara il difetto di legittimazione passiva del MEF.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 18.2.2025

IL GIUDICE UNICO

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 05 marzo 2025

p. Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Lucia Caldarelli)

f.to digitalmente

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto

Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le

generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del

ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi

causa.

Bologna, 5 marzo 2025

p. Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Lucia Caldarelli)

f.to digitalmente